SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PREMESSA

La ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio si colloca, nell'attuale Ordinamento degli Enti Locali, tra gli adempimenti di natura obbligatoria. In tale sede il Consiglio Comunale è chiamato a "fare il punto della situazione" sulla gestione, effettuando valutazioni sull'andamento dell'attività "di bilancio" programmata e sulla sussistenza dei prescritti equilibri finanziari.

Della salvaguardia degli equilibri di bilancio si occupa l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000; essa si concretizza in un'attività di verifica e di riscontro della gestione dell'Ente Locale da svolgere seguendo le procedure contenute nel regolamento di contabilità. All'ente è imposto il rispetto, sia durante la gestione che in occasione di variazioni di bilancio approvate, del pareggio finanziario ed economico complessivo, ivi compresi tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Il Consiglio assume pertanto il ruolo di organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica delle principali risultanze contabili, con l'obiettivo di intervenire tempestivamente ove gli equilibri generali di bilancio risultino intaccati. Il Consiglio Comunale, pertanto, non è mero organo di indirizzo politico-amministrativo; esso deve assolvere alla propria funzione di "garante", vigilando sull'intera attività finanziaria e contabile.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha le seguenti finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a salvaguardare gli equilibri imposti dalla normativa;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali dell'Amministrazione.

La volontà espressa dal legislatore è molto chiara: mantenere un costante rapporto dialettico tra il Consiglio e la Giunta favorendo così un riscontro di metà anno sul grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, verificando altresì che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali.

Il motivo per cui è stato scelto il 31 luglio come data per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare contenuto sostanziale, non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data, ferma restando la progressiva realizzazione di entrate e spese, sono infatti disponibili elementi di valutazione determinanti come:

- le informazioni sull'andamento della gestione della competenza e dei residui;
- il risultato del rendiconto precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale deve essere evaso tale adempimento;
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

Con la revisione dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 viene definitivamente abbandonata la verifica sullo stato di attuazione dei programmi; l'adempimento che il Consiglio è chiamato ad affrontare ora si concentra sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni di equilibrio finanziario, al fine della salvaguardia dei principi e dei canoni sanciti dalla contabilità pubblica.

In tale sede, qualora se ne ravvisassero i presupposti, l'Organo consiliare è tenuto ad intervenire, ripristinando le condizioni di equilibrio economico-finanziario ed aggiornando le scelte programmatorie espresse in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Dell'intera operazione di verifica è stata redatta la presente relazione che si pone, quale obiettivo, quello di supportare fattivamente l'operato di ciascun Consigliere comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Le risultanze contabili riportate nel proseguo della presente relazione sono state rilevate alla data odierna.

Presupposto normativo:

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

193. *Salvaguardia degli equilibri di bilancio.*

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE: GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il rispetto del principio del "pareggio finanziario" e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti.

Obiettivo preliminare del Consiglio Comunale: verificare che l'attività gestionale condotta sia ispirata ai principi di regolarità contabile disciplinati rigorosamente nell'ambito dell'Ordinamento degli Enti locali.

E' noto che il Comune, quale azienda di erogazione, non persegue alcuna finalità di lucro. Ciò è intrinsecamente riconducibile alla natura "istituzionale" di ogni pubblica amministrazione; le risorse a disposizione devono "eticamente" concretizzarsi in servizi al cittadino. Se da un lato non è minimamente ipotizzabile il risparmio forzato e preventivo di risorse, dall'altro non è egualmente ammissibile un consumo superiore alle disponibilità finanziarie effettive. E' talvolta convincimento generale che un Comune non abbia vincoli precisi sulla gestione della finanza collettiva. L'adempimento che ci si accinge ad affrontare è la chiara dimostrazione di un regime rigoroso di contingentamento della spesa e di razionalizzazione delle risorse disponibili. Non dimentichiamo che gran parte dei servizi forniti alla cittadinanza ha natura di indispensabilità ed inderogabilità, anche in relazione alla funzione sussidiaria decentrata dagli organi centrali agli enti territoriali; il mancato reperimento di risorse, così come l'improprio impiego delle stesse, determinerebbe un impoverimento finanziario tale da pregiudicare la capacità di un Comune di assolvere al proprio ruolo. Pertanto l'obiettivo prioritario degli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia di gestione, è quello del rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Pare preliminarmente opportuno analizzare la composizione degli stanziamenti del bilancio, al fine di una miglior comprensione della struttura contabile del bilancio d'esercizio e delle modalità con cui sono state destinate le risorse.

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate indica l'ammontare complessivo delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa. Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e modificabile, durante la gestione, solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in c/capitale, i movimenti di fondi e le operazioni da effettuare per conto di terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come una entità autonoma che produce, a sua volta, un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Il bilancio complessivo deve comunque risultare in pareggio

ENTRATE:	PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)
Avanzo di amministrazione	40.163,44
Fondo pluriennale vincolato	43.250,71
Titolo I° - Entrate tributarie	469.022,00
Titolo II° - Trasferimenti correnti	67.929,27
Titolo III° - Entrate extratributarie	103.201,00
Titolo IV° - Entrate in c/capitale	125.000,00
Titolo V° - Entrate da riduzione att. Finanziarie	
Titolo VI° - Accensione di prestiti	
Titolo VII° - Anticipazioni da istituto tesoriere	50.000,00
Titolo XI° - Entrate per c/terzi e partite di giro	270.600,00
TOTALE ENTRATE	**1.169.166,42**
SPESE:	**PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)**
Titolo I° - Spese correnti	613.486,42
Titolo II° - Spese in conto capitale	170.150,00
Titolo III° - spese per incremento att. Finanziarie	-
Titolo IV° - Rimborso di prestiti	64.930,00
Titolo V° - Chiusura anticipazioni da ist. tesoriere	50.000,00
Titolo VII° - Spese c/terzi e partite di giro	270.600,00
TOTALE SPESE	**1.169.166,42**

Sulla scorta di quanto sopraesposto, non si ravvisano situazioni di squilibrio nell'ambito della struttura di competenza del bilancio comunale; la programmazione contabile è in linea con i principi generali della contabilità pubblica. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in relazione agli stanziamenti della competenza.

ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE:
LA GESTIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il regolare andamento della gestione della competenza, con riferimento alle risorse effettivamente acquisite (accertamenti) e degli impieghi attivati (impegni). Verificare il rispetto della funzione autorizzatoria del bilancio e del principio di copertura finanziaria della spesa.

L'equilibrio delle dotazioni di competenza inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa viene conservato se il Comune acquisisce i necessari mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire, in sede di rendiconto, il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo tipo di entrate, oltre a quelle straordinarie ammesse per legge. Nelle spese in c/capitale (contributi in c/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione essenziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà nel momento della verifica, un limitato stato di impegno delle spese d'investimento.

Da un'analisi delle scritture contabili finanziarie dell'Ente, relativamente alla gestione di competenza, si rilevano le seguenti risultanze, evidenziando che le stesse sono determinate dai movimenti di accertamento e di impegno che ad oggi risultano contabilizzati.

ENTRATE:	PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali	ACCERTAMENT
Avanzo di amministrazione	40.163,44	40.163,44
Fondo pluriennale vincolato	43.250,71	43.250,71
Titolo I° - Entrate tributarie	469.022,00	202.834,68
Titolo II° - Trasferimenti correnti	67.929,27	37.828,99
Titolo III° - Entrate extratributarie	103.201,00	29.953,84
Titolo IV° - Entrate in c/capitale	125.000,00	41.000,97
Titolo VI° - Accensione di prestiti		
Titolo VII° - Anticipazioni Tesoriere	50.000,00	
Titolo XI° - Entrate c/terzi e part. Giro	270.600,00	32.813,74
TOTALE ENTRATE	**1.169.166,42**	**427.846,37**
SPESE:	**PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)**	**IMPEGNI**
Titolo I° - Spese correnti	613.486,42	381.957,99
Titolo II° - Spese in conto capitale	170.150,00	30.000,00
Titolo IV° - Rimborso di prestiti	64.930,00	0,00
Titolo V° - Chiusura Ant. Tesoriere	50.000,00	
Titolo VII° - Spese c/terzi e part. Giro	270.600,00	26.966,20
TOTALE SPESE	**1.169.166,42**	**438.924,19**

GESTIONE DEI RESIDUI DI ANNI PRECEDENTI

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il regolare andamento della gestione dei residui, al fine di scongiurare la possibilità di squilibri derivanti *in primis* dalla sopravvenuta insussistenza o inesigibilità di crediti afferenti esercizi precedenti.

Il vigente ordinamento contabile degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 definisce:

- "residui attivi" le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria;
- "residui passivi" le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ritualmente.

L'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 disciplina l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi - attività obbligatoria propedeutica alla formazione del rendiconto; tale operazione consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio.

Tale operazione non deve intendersi limitata alla fase di predisposizione dei documenti di rendicontazione finanziaria; non si possono infatti escludere, dal momento dell'insorgenza di una entrata o di una spesa fino al momento dell'effettiva riscossione o pagamento, situazioni che possano determinare economie o diseconomie sopravvenute rispetto alla previsione originaria; ciò giustifica la necessità di un costante monitoraggio di tali residui, al fine di prevenire situazioni in grado di arrecare pregiudizio alla gestione e di sovvertire i risultati di amministrazione. Il monitoraggio sulla gestione dei residui è prerogativa quotidiana di tutti i Responsabili di Servizio.

La gestione dei residui è sotto controllo**:** i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell'andamento gestionale. Ad oggi, anche in relazione al recente riaccertamento, non si è a conoscenza di situazioni di sopravvenuta inesigibilità di residui attivi.

In ogni caso, l'analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo.

I Responsabili di servizio non hanno segnalato posizioni creditorie in situazioni di dubbia esigibilità o da ritenersi definitivamente inesigibili, fermo restando che per le entrate pregresse sono state attivate – ove necessario - le procedure di riscossione coattiva; non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità sopravvenuta di residui; non si ravvisa, pertanto la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

I DEBITI FUORI BILANCIO

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare l'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

L'operazione di riequilibrio consiste nella verifica dell'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art. 194 - comma 1 del T.U.E.L.

Il debito fuori bilancio, come suggerisce la stessa definizione, è un evento che si concretizza quando il procedimento di spesa si discosta dal proprio archetipo normativo, determinando la menomazione di uno o più principi ordinamentali previsti a presidio della struttura del bilancio di esercizio e della sua corretta utilizzazione.

Il medesimo art. 194 stabilisce che i debiti fuori bilancio riconoscibili e finanziabili dal Comune sono esclusivamente:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dall'analisi effettuata all'interno dei singoli servizi comunali, sulla scorta delle attestazioni fornite dai Responsabili di servizio, si rileva l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO PER L'ESERCIZIO CORRENTE

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare l'inesistenza di disavanzi di amministrazione da ripianare.

Non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare: l'esercizio finanziario precedente ha chiuso infatti con l'accertamento di avanzo di amministrazione disponibile.

Le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE:
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il rispetto della normativa introdotta dal D.Lgs. 118/2011 e dai connessi principi contabili, attestando la congruità della previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fabbisogno di svalutazione dei crediti.

I vigenti principi contabili prescrivono l'obbligo di accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione.

A fronte di detti crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'ammontare del fondo è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

In occasione della verifica degli equilibri è fatto obbligo ai Comuni di adottare le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso, ritenendo che gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità operati alla data odierna siano rispondenti alle prescrizioni dei vigenti principi contabili.

LA GESTIONE PROSPETTICA

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare che le esigenze gestionali emerse nel corso dell'esercizio ed in via di recepimento negli strumenti di bilancio siano correlate ad un corrispondente volume adeguato di risorse.

L'operazione di ricognizione degli equilibri di Bilancio è altresì momento di verifica dei fabbisogni gestionali dei singoli settori.

Benché detti fabbisogni non determinino la necessità di riequilibrio della gestione è bene evidenziarne l'impatto sotto il profilo finanziario, dal momento che le nuove necessità di spesa dovranno trovare corrispondente fattibilità finanziaria nell'ambito degli strumenti di programmazione contabile.

Si determina in tal modo la gestione prospettica dell'Ente che, come già evidenziato, dovrà essere calibrata al volume di risorse complessivamente disponibili.

Dall'analisi delle proposte di variazione pervenute alla data odierna si rilevano le seguenti risultanze:

ENTRATE:	PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attua	STANZIAMENTO PROSPETTICO	DIFFERENZA
Avanzo di amministrazione	40.163,44	40.163,44	-
Fondo pluriennale vincolato	43.250,71	43.250,71	-
Titolo I° - Entrate tributarie	469.022,00	436.409,65	- 32.612,35
Titolo II° - Trasferimenti correnti	67.929,27	59.610,96	- 8.318,31
Titolo III° - Entrate extratributarie	103.201,00	83.509,78	- 19.691,22
Titolo IV° - Entrate in c/capitale	125.000,00	123.636,00	- 1.364,00
Titolo VI° - Accensione di prestiti			-
Titolo VII° - Anticipazione tesoriere	50.000,00	-	- 50.000,00
Titolo IX° - Entrate c/terzi e part. Giro	270.600,00	81.632,00	- 188.968,00
TOTALE ENTRATE	**1.169.166,42**	**868.212,54**	**300.953,88**
SPESE:	**PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)**	**STANZIAMENTO PROSPETTICO**	**DIFFERENZA**
Titolo I° - Spese correnti	613.486,42	541.535,69	- 71.950,73
Titolo II° - Spese in conto capitale	170.150,00	168.554,00	- 1.596,00
Titolo IV° - Rimborso di prestiti	64.930,00	63.999,00	- 931,00
Titolo V° - Chiusura anticipazione tesori	50.000,00	-	- 50.000,00
Titolo VII° - Spese c/terzi e partite di gir	270.600,00	81.632,00	- 188.968,00
TOTALE SPESE	**1.169.166,42**	**855.720,69**	**313.445,73**

Anche la gestione prospettica riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento dell'equilibrio finanziario.

L'analisi delle risultanze del bilancio di competenza consente di valutare se la gestione è nel complesso equilibrata e se la medesima avverrà nel rispetto dei principi e delle regole proprie della contabilità pubblica.

GESTIONE CORRENTE

ENTRATE:	PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	25.013,44	25.013,44
Fondo pluriennale vincolato	13.250,71	13.250,71
Titolo I° - Entrate tributarie	469.022,00	436.409,65
Titolo II° - Trasferimenti correnti	67.929,27	59.610,96
Titolo III° - Entrate extratributarie	103.201,00	83.509,78
TOTALE ENTRATE	**678.416,42**	**617.794,54**
SPESE:	**PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)**	**IMPEGNI**
Titolo I° - Spese correnti	613.486,42	541.535,69
Titolo IV° - Rimborso di prestiti	64.930,00	63.999,00
TOTALE SPESE	**678.416,42**	**605.534,69**

Il bilancio di parte corrente individua le risorse destinate a coprire le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento dei mutui. Nel bilancio del Comune le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento di mutui vengono finanziate con entrate correnti;

GESTIONE INVESTIMENTI

ENTRATE:	PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	15.150,00	15.150,00
Fondo pluriennale vincolato	30.000,00	30.000,00
Titolo IV° - Entrate in c/capitale	125.000,00	123.636,00
TOTALE ENTRATE	**170.150,00**	**168.786,00**
SPESE:	**PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)**	**IMPEGNI**
Titolo II° - Spese in conto capitale	170.150,00	168.554,00
TOTALE SPESE	**170.150,00**	**168.554,00**

MOVIMENTI DI FONDI

ENTRATE:	PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)	ACCERTAMENTI
Titolo V° - Anticipazioni da istituto tesoriere	50.000,00	
TOTALE ENTRATE	**50.000,00**	**-**
SPESE:	**PREVISIONE CORRENTE (Stanziamenti attuali)**	**IMPEGNI**
Titolo V° - Chiusura anticipazioni da istituto tesc	50.000,00	
TOTALE SPESE	**50.000,00**	**-**

Il comparto dei "movimenti di fondi", nella realtà del Comune, comprende unicamente l'anticipazione di tesoreria; non sono previste movimentazioni riconducibili al sistema dei crediti.

PARTITE DI GIRO

La gestione finanziaria è ispirata a criteri di prudenza e buon andamento: le risorse finanziano debitamente gli interventi correlati, nel massimo rispetto dei vincoli sanciti dall'Ordinamento.

Sulla scorta dei dati soprariportati è possibile dedurre che:

- Il bilancio di previsione è stato approvato nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica che tendono a perseguire il pareggio generale fra risorse ed impieghi;
- L'impiego generale delle risorse è stato effettuato nel rispetto del principio di equilibrio economico sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dei vincoli generali di destinazione delle entrate;
- Le singole gestioni della competenza sono in pareggio e non determinano, a priori, risparmi o consumo di risorse in misura superiore alle disponibilità effettive.

Al fine di consentire l'ottimale interpretazione delle risultanze contabili sopra riportate, si precisa quanto segue:

- i trasferimenti correnti sono stati accertati ad avvenuta acquisizione del relativo provvedimento di concessione o contestualmente all'avvenuta erogazione degli stessi;
- il dato relativo agli accertamenti delle entrate extratributarie è in continua evoluzione; la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate avviene in maniera puntuale sulla base di idonea documentazione giuridico-contabile quali ruoli, liste di carico, contratti, richieste di pagamento;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sono state, ad oggi, contabilizzate in funzione delle effettive riscossioni;
- le entrate derivanti dalla gestione dei beni comunali, quali locazioni e concessioni, sono state accertate in base alla maturazione delle scadenze previste per l'effettuazione dei pagamenti;
- l'attivazione degli impegni di spesa finanziati con le entrate derivanti dal titolo IV vengono assunti solo ad effettivo accertamento delle correlate provviste straordinarie. Le entrate derivanti da concessioni edilizie sono state accertate in funzione del relativo incasso;
- ad oggi non è stata attivata l'anticipazione di tesoreria; non vi sono pertanto contabilizzazioni a tale titolo nel bilancio comunale;
- non esistono mutui o prestiti onerosi nella programmazione finanziaria;
- le spese correnti sono state impegnate in funzione delle effettive esigenze dei servizi comunali, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili. Le spese di personale vengono imputate su base annuale; ad oggi è stata imputata la spesa semestrale dei mutui in ammortamento;
- ad oggi non sono stati disposti prelievi dal fondo di riserva;
- i servizi conto terzi mantengono la prescritta equivalenza contabile.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

ADEMPIMENTI DI VERIFICA CONTABILE E FINANZIARIA

Il Settore Servizi Finanziari del Comune e l'Organo di Revisione economico-finanziaria hanno garantito la costante supervisione e monitoraggio in ordine allo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed al persistere degli equilibri di bilancio, al fine di individuare con tempestività eventuali situazioni di pregiudizio all'andamento delle finanze comunali.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari si è proceduto:

- con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa (Tesoriere ed altri agenti contabili);
- alla richiesta di pareri specifici per le materie specificatamente previste all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune, quale ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha affidato le funzioni di revisione economico-finanziaria ad un revisore unico (art. 234 del D. Lgs. 267/2000).

VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DIRETTIVE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Completata la verifica sulla gestione tecnico-contabile, si riepilogano gli aspetti salienti della verifica effettuata:

La **gestione di competenza** è equilibrata: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di "copertura finanziaria" e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei vigenti principi contabili**.**
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza.

La **gestione di cassa** non desta preoccupazioni: esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze "monetarie" senza dover in alcun modo attingere alle anticipazioni di cassa**.**
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa.

La **gestione dei residui** è sotto controllo**:** i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità conclamata dei residui. Tuttavia, valutata l'attuale congiuntura economica, particolare attenzione dovrà essere prestata – anche nel proseguo dell'esercizio - all'andamento dei residui attivi correnti. In ogni caso, l'analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo determinato dalla gestione dei residui.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui.

Per quanto concerne i **debiti fuori bilancio** si evidenzia che, alla data attuale, non è stata rilevata la sussistenza di passività latenti da riconoscere e finanziare.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

Non esiste **disavanzo di amministrazione** da ripianare: l'esercizio finanziario precedente ha chiuso in avanzo di amministrazione.

Anche le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

Lo **sviluppo prospettico delle entrate e delle spese** riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

La verifica contabile ha pertanto evidenziato elementi di equilibrio; fermo restando l'obbligo di monitoraggio costante sulle risultanze contabili, non si rileva ad oggi la necessità di attivare operazioni straordinarie di riequilibrio.
Il Consiglio Comunale, in questa sede, ne deve debitamente prendere atto.
E' tuttavia prerogativa di tutti i Responsabili di servizio:

- vigilare attentamente sulla gestione al fine di prevenire la formazione di fenomeni di pregiudizio alle finanze del Comune;
- adoperarsi affinché le entrate iscritte in bilancio si traducano in riscossioni effettive attivando tempestivamente, ove necessario, le procedure per la riscossione coattiva dei crediti giuridicamente maturati;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore Servizi Finanziari eventuali situazioni di squilibrio sopravvenute e non previste;
- garantire l'applicazione delle direttive e dei vincoli contenuti nelle disposizioni di finanza pubblica.